
Mera accettazione del mandato professionale durante il periodo di sospensione: illecito deontologico

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l'avvocato che, quand'anche in asserita buona fede, svolga attività professionale durante il periodo di sospensione. A tal fine, sono idonei a configurare la condotta illecita anche la sola accettazione del mandato professionale, trattandosi di comportamenti espressivi, di per sé soli, dell'esercizio di attività di avvocato giacché, durante il periodo di sospensione dall'esercizio della professione, l'avvocato deve astenersi dal compiere non solo gli atti strettamente giudiziali ma anche tutti quelli comunque rientranti nella attività professionale forense.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza n. 41 del 12 giugno 2019 (pubbl. 28.11.2019)

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO'	“
- Avv. Donatella CERE'	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“
- Avv. Vito VANNUCCI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] nata in [OMISSIS] il [OMISSIS] (c.f.: [OMISSIS]) ed ivi residente in Via [OMISSIS], avverso la decisione in data 12/10/15, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi dodici; la ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparsa personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Davide Calabrò;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato;

Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con segnalazione pervenuta presso il COA di Perugia in data 12-12-13 la [ESPONENTE], dopo aver premesso:

01) che unitamente altri colleghi lavoratori si era rivolta all'Avv. [RICORRENTE] affinché li tutelasse nei confronti del loro datore di lavoro il quale aveva ommesso di pagare loro la retribuzione mensile degli ultimi 6 mesi;

02) che il professionista fece firmare ad ogni lavoratore un foglio in bianco necessario per sollecitare il pagamento degli stipendi, riferì loro che non dovevano alcuna somma di denaro in quanto al pagamento delle sue competenze avrebbe provveduto il datore di lavoro e che il suo caso sarebbe stato trattato in via separata dagli altri in quanto, essendo lei incinta, ravvisava nel comportamento della Azienda, la quale l'aveva minacciata di licenziamento, anche una responsabilità penale.

03) che fu contattata dal legale il quale gli comunicò di aver raggiunto un accordo con il datore di lavoro in base al quale lei sarebbe stata licenziata ma gli sarebbe stato riconosciuto un importo di € 35.000,00;

04) che successivamente l'Avv. [RICORRENTE] la chiamò telefonicamente per comunicarle che il giorno successivo si sarebbe firmata la transazione ma era necessario che si recasse al suo studio per versarle immediatamente la somma di € 2.500,00 necessaria, a suo dire, alla trascrizione della transazione;

05) che fece presente di essere intenzionata a non versare la somma richiesta e il legale si alterò rappresentando che senza quella somma la transazione sarebbe saltata e che lei non era disponibile ad anticipare l'importo di € 2.500,00;

06) che dopo diverse telefonate con il professionista si decise di pagare la somma di € 1.000,00 (somma questa che consegnò all'Avv. [RICORRENTE] in due diverse soluzioni) nella convinzione che le sarebbe stato bonificata l'importo di € 35.000,00 da parte dell'azienda, così come le era stato garantito dal professionista;

07) che dopo un mese dal pagamento da lei effettuato l'Avv. [RICORRENTE] Le comunicò che l'accordo non si era concretizzato e che bisognava presentarsi avanti la Direzione provinciale del Lavoro per sottoscrivere un verbale di conciliazione rappresentando però la necessità che le venisse versata la somma di € 700,00 a rimborso di presunte spese da Lei anticipate;

08) che si rifiutò di versare detta somma ma provvide comunque a consegnare alla stessa un Contributo Unificato di € 317,00;

09) che il professionista la convocò più volte avanti al Direzione Provinciale del Lavoro per poi annullare gli incontri anche solo mezz'ora prima dell'ora concordata adducendo le scuse più varie;

10) che dopo alcuni mese apprese che l'Avv. [RICORRENTE] non aveva avuto alcun contatto con il suo datore di lavoro né tantomeno risultava pendente una sua pratica presso la Direzione Provinciale del Lavoro e che quindi quanto a lei riferito non rispondeva a verità. Chiedeva venisse valutata la correttezza del detto comportamento tenuto dal professionista e se in questo si ravvisassero o meno delle violazioni deontologiche.

Il COA territoriale notiziava il professionista della segnalazione pervenuta in suo danno e l'invitava a fornire chiarimenti.

L'Avv. [RICORRENTE] non dava riscontro alle richieste pervenutagli dal COA di Perugia.

Nella seduta del 20-03-14 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con i seguenti capi di incolpazione:

"a) "per avere, in violazione dell'art. 7 ed art. 38 C.D. tenuto un comportamento contrario al dovere di fedeltà nello svolgimento della propria attività professionale, nonché contrario agli interessi della propria assistita [ESPONENTE], consistito nel non aver provveduto ad iniziare alcuna azione nei confronti della soc. "[ALFA] srl", quale datrice di lavoro della Sig.ra [ESPONENTE], per il mancato versamento degli stipendi e dell'indennità di maternità e di aver costantemente rassicurato la [ESPONENTE] sull'andamento della pratica rappresentandole una situazione non corrispondente al vero, dal momento che nessun accordo con la controparte era stata raggiunto, né alcun tentativo di conciliazione e/ o causa e/ o ricorso erano stati inoltrati con conseguente pregiudizio dei diritti facenti capo alla signora [ESPONENTE] ", pur avendo percepito in più riprese da quest'ultima compensi pari ad € 1.317,00" (Fatti accertati in Perugia da Aprile a Novembre 2013);

b) "per avere la stessa, in violazione dell'art. 15 C.D. percepito compensi omettendo la fatturazione di somme di denaro ricevute in contanti in data 27-09-13 pari ad € 1.000,00 e in data 19-03-13 per € 317,00" (Fatti accertati in Perugia in data 26/27-09-13 e 19-10-13);

c) "per avere la stessa esercitato abusivamente la professione di avvocato nonostante la sospensione cautelare a tempo indeterminato adottata dal COA di Perugia in data 4-07-13

e notificata all'Avv. [RICORRENTE] in data 18-07-13 violando così l' art. 5 C.D. Canone I (Fatto accertato in Perugia dal 18-07-13 al 22-11-13).

Il dibattimento disciplinare, fissato per l'udienza del 19-11-14, non veniva trattato in quanto la citazione all'incolpata non era stata notificata (la professionista, peraltro risultava essere detenuta presso la casa circondariale di Foggia) e rinviato all'udienza del 11-03-15 avanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Perugia, organismo disciplinare che sarebbe entrato in vigore a far tempo dal successivo 01-01-15.

All'esito del procedimento, nel quale sono stati acquisiti documenti, escussi testimoni, il CDD di Perugia, con decisione in data 12-10-15, ritenendo accertati fatti contestati al professionista, irrogava all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare di un anno di sospensione dalla professione.

Avverso detta decisione, notificata via il giorno 13-10-15, l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso, depositato, il 10-11-15 presso la segreteria del CDD di Perugia con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense, voglia, previa annullamento e riforma del provvedimento adottato in suo danno, disporre il proscioglimento dall'imputazione a lei contestata per insussistenza dei fatti ascritti, ovvero in subordine mitigando la sanzione a lei irrogata.

L'Avv. [RICORRENTE] nel proprio ricorso sostanzialmente deduce e eccepisce:

- I) la mancata concessione di un rinvio dell'udienza disciplinare tenutasi il 06-07-15 per quanto la richiesta da Lei avanzata fosse supportata da idoneo certificato medico che ne giustificava l'assenza in udienza;
- II) la mancata concessione di un rinvio dell'udienza disciplinare tenutasi il 21-09-15 per quanto la richiesta da Lei avanzata fosse supportata da idoneo certificato medico che ne giustificava l'assenza in udienza;
- III) l'erroneità della decisione impugnata in quanto basata esclusivamente sulle deposizioni testimoniali " senza esplorare l'attendibilità delle loro dichiarazioni con supplementi istruttori e l'audizione di ulteriori testi;
- IV) la mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa delle conclusioni delle indagini preliminari del parallelo giudizio penale pendente nei suoi confronti;
- V) richiede la riduzione della sanzione irrogata in quanto la stessa deve ritenersi eccessiva in correlazione ai fatti a lei contestati.

Con nota difensiva depositata in vista dell'udienza fissata per il mese di Maggio 2018 l'Avv. [RICORRENTE]:

- a) formula istanza di riunione del procedimento disciplinare ad altro procedimento disciplinare in trattazione alla medesima udienza (RG [OMISSIS]/17 – radiazione);
- b) formula istanza di sospensione del procedimento disciplinare in attesa di definizione del procedimento penale pendente per i medesimi fatti;
- c) rimarca la violazione del principio del contraddittorio per omessa rinvio della trattazione per gravi motivi di salute;
- d) effettua ulteriori precisazioni relative al merito delle vicende.

Veniva depositata ulteriore memorie difensiva poco prima dell'udienza dell'odierna udienza con la quale la ricorrente, sostanzialmente, reitera tutte le sue precedenti richieste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va evidenziato:

- a) che la funzione precipua del Codice Deontologico Forense, sin dal suo primo testo licenziato nel 1997, è sempre stato quello di stigmatizzare e sanzionare i comportamenti illeciti posti in essere dagli iscritti e ciò a prescindere dalla specifica individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionale, poiché anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio - più volte affermato in tema di norme penali incriminatrici "a forma libera" - per il quale la predeterminazione e la certezza della incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il Codice, nella specie, quello disciplinare, opera. (**Cass. SS. UU. n. 9097/05**);
- b) che con l'entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico Forense a far tempo dal 15-12-14, è previsto il c.d. principio della tipizzazione delle condotte ovvero si è introdotto il principio, prima non esistente, che le norme deontologiche devono prevedere da un lato il tipo di condotta illecita e dall'altro la sanzione applicabile;
- c) che l'Art. 3, comma 3, della Legge n. 247/12 pur prevedendo una tipizzazione delle condotte sanzionabili, prevede espressamente che ciò avvenga "**per quanto possibile**";
- d) che tale inciso, in uno al contenuto del comma 2° dello stesso Art. 3 della L. 247/12, non può che esser interpretato **da un lato**, come impossibilità di prevedere ed individuare specificamente ed analiticamente tutti i possibili illeciti disciplinari, e **dall'altro** che le contestazioni disciplinari di comportamenti oltremodo lesivi della funzione ed immagine dell'avvocatura così come ricompresi tra i doveri nella parte generale del nuovo CDF, e legittimamente formulate in periodo antecedente all'introduzione dell'obbligatorietà della c.d. tipizzazione del capo di incolpazione, non possono venir meno per assenza di specifica contestazione riportata nel nuovo codice deontologico.
- e) che, stante l'impossibilità di ricomprendere nel vigente CDF tutta la casistica degli illeciti disciplinari potenzialmente riscontrabili nei comportamenti scorretti posti in essere

dall'avvocato, ovvero nel caso in cui (prima dell'entrata in vigore del nuovo CDF) sia stato legittimamente contestato un comportamento illecito che non è ricompreso nelle norme contenute nei titoli II, III, IV, V, VI, del vigente CDF, ma che viola i principi generali e non derogabili del I Titolo, vanno considerate cogenti, quanto meno nel periodo di applicazione della nuova normativa ai procedimenti disciplinari in essere alla data del 14-12-15, le norme e le sanzioni previste nel I^a Titolo del vigente CDF;

f) che è potere del Consiglio Nazionale Forense, quale Giudice di legittimità e di merito, in sede di appello, apportare alla decisione le integrazioni che ritiene necessarie, sopperendo così ad una motivazione inadeguata ed incompleta, anche riesaminando le circostanze che hanno condotto il COA a ritenere l'incolpato responsabile della violazione per la quale è stato sanzionato (cfr CNF n. 162/14 e n. 116/14)

g) che il capo di incolpazione predisposto dal Consiglio dell'Ordine di Perugia, mantenuto dal CDD di Perugia, ed oggetto della impugnazione che ne occupa, ricomprende la violazione dei precetti contenuti negli Artt. 5, 7, 15, 21 e 38 del vecchio codice deontologico forense;

h) che la normativa contenuta nel detto capo di incolpazione, per quanto nella decisione adottata dal CDD emerga che l'organo giudicante ne abbia già tenuto conto, pertanto, va formalmente adeguata alle norme specifiche contenute nel nuovo Codice Deontologico Forense, entrato in vigore a far tempo 15-12-14, e relative alla condotta contestata avanti al Giudice di primo grado o similare a questa;

i) che pertanto le contestazioni contenute nell'originario capo di incolpazione, saranno nel prosieguo, normativamente, considerate:

I) Art. 5 del Vecchio CDF (Doveri di probità, dignità e decoro) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all' art. 9, del nuovo CDF;

II) Art. 7 del Vecchio CDF (Dovere di Fedeltà) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all'art. 10 del nuovo CDF;

III) Art. 15 del Vecchio CDF (Doveri di adempimento previdenziale e fiscale) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all' art. 16 del nuovo CDF;

IV) Art. 21 del Vecchio CDF (Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti)) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui agli artt. 5 e 36 del nuovo CDF;

V) Art. 38 del Vecchio CDF (Inadempimento del mandato) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all'art. 26 del nuovo CDF;

Vanno esaminate temporalmente prima le richieste preliminari ed in rito e successivamente

i motivi di doglianza sollevati dalla ricorrente nei propri scritti difensivi:

RIUNIONE DI PROCEDIMENTI

La ricorrente fa presente che avanti a questo collegio pende oltre al presente procedimento, altro giudizio nei suoi confronti, rubricato sub n. 278/17 RG, chiamato alla stessa udienza (27-09-18) e chiede pertanto che gli stessi vengano riuniti in modo che il CNF adotti un'unica sentenza in quanto i comportamenti posti in essere dalla professionista si sono avuti nello stesso Periodo.

La richiesta non può trovare accoglimento sia perché i fatti contestati nei due giudizi si sono verificati in tempi notevolmente differenti (Aprile-Novembre 2013 quelli inerenti il presente giudizio e Gennaio 2011 – Febbraio 2012 quelli contestati nel Giudizio rubricato sub. n. 278/17) e sia perché fra le contestazioni contenute nei due giudizi non vi è alcun rapporto di pregiudizialità

SOSPENSIONE IN PENDENZA DI PROCEDIMENTO PENALE

La ricorrente avanza richiesta di sospensione del procedimento disciplinare in attesa che venga definito il procedimento penale pendente a suo carico avanti al Tribunale di Spoleto ed avente ad oggetto i medesimi fatti di cui al presente procedimento disciplinare.

La richiesta non può trovare accoglimento.

Il procedimento disciplinare si è svolto avanti al CDD di Perugia con applicazione della nuova normativa deontologica prevista dalla Legge. N. 247/12.

L'art. 54 di detta Legge prevede espressamente che «Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.»

Con ogni evidenza detta norma ha introdotto una disciplina totalmente nuova rispetto alla vecchia normativa, la quale prevede una sospensione di carattere facoltativo, solo qualora risulti assolutamente indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale (cfr CNF 56/17)

Nel caso di specie tale necessità, acquisizione di atti e notizie appartenenti al procedimento penale, non sussiste considerata la compiuta istruttoria espletata dal CDD in ordine ai fatti deontologicamente contestati all'attuale ricorrente.

Peraltro va precisato che l'istanza di sospensione non potrebbe trovare accoglimento nemmeno se si fosse ancora sotto l'efficacia della vecchia normativa atteso la quale prevedeva l'applicazione della pregiudiziale penale in presenza di identità di fatti riportati nel capo di imputazione per cui si procede in sede penale e nel capo di incolpazione per fatti contestati in sede disciplinare. (Cfr da ul. Cass. SSUU n. e Cass. SSUU nn. 2223/10) considerato che non vi è corrispondenza tra i capi di incolpazione deontologici ed i capi di imputazione penali, infatti quest'ultimi da un lato prevedono contestazioni fattuali maggiori

rispetto ai fatti dei capi di incolpazione (trattasi di ulteriori circostanze legate all'attività professionale della ricorrente che giustificerebbero un altro autonomo giudizio disciplinare a suo carico) e dall'altro non ricomprendono la grave contestazione di esercizio abusivo della professione in periodo di sospensione cautelare disciplinare cui era stata attinta l'Avv. [RICORRENTE]; contestazione questa di per sé sufficiente ad escludere l'applicazione della pregiudiziale penale obbligatoria della vecchia normativa.

VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA. NULLITÀ PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Con il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente, la ricorrente si duole che sia stato leso il suo diritto di difesa considerato che il CDD aveva ingiustamente ed ingiustificatamente rigettato le richieste di differimento delle udienze fissate per il giorno 06-07-15 e 21-09-15 sebbene avesse nel primo caso depositato certificato medico attestante la sua impossibilità a presenziare alla udienza e nel secondo caso avesse avanzato richiesta di rinvio per suo legittimo impedimento.

Le doglianze sono infondate e non meritano accoglimento.

Dall'esame della documentazione in atti emerge chiaramente che la ricorrente ha inviato al CDD di Perugia certificazione medica attestante che la stessa era affetta da " enterite virale per cui necessita di gg. 2 di riposo".

In detto certificato non vi è alcun riferimento all'assoluta impossibilità a comparire ovvero nella certificazione medica non è specificato in alcun modo, dal Medico certificatore, che la malattia di cui era affetta l'incolpata, precludesse in modo assoluto alla stessa di poter presenziare all'udienza fissata avanti al CDD.

Per giurisprudenza costante di questo Collegio e della Suprema Corte di Cassazione, l'impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l'assoluto impedimento del professionista a comparire ovvero l'assenza in udienza disciplinare dell'incolpato comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata la sua assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (cfr Cass. S.U. n. 16690/17 e n. 10226/17; CNF n. 56/16; CNF 217/15; CNF n. 92/12).

Vista l'assenza dei requisiti necessari del certificato medico prodotto dalla ricorrente ad essere presupposto di un legittimo impedimento perché nello stesso si attesta un'infermità di per sé non invalidante (nella specie, "enterite virale...") e nella sua prognosi nulla afferma in ordine all'impedimento assoluto né altrimenti fornisca in proposito elementi di valutazione, corretta è la valutazione effettuata dal Giudice di Prime cure in ordine all'inidoneità della certificazione medica a documentare un legittimo impedimento, le pertanto la decisione

impugnata, sul punto, non merita censura alcuna.

Non essendo suffragata da alcuna certificazione medica o da altra idonea documentazione comprovante l'impossibilità a presenziare all'udienza va rigettata, per le medesime motivazioni in precedenza riportate, anche la doglianza relativa al mancato rinvio dell'udienza del 21-09-15.

Alla luce di quanto sopra non può pertanto ipotizzarsi alcuna lesione del diritto di difesa della ricorrente la quale peraltro aveva nominato un proprio difensore il quale ha ritenuto di non dover depositare memorie e nemmeno di partecipare alle udienze del procedimento a carico dell'Avv. [RICORRENTE], svoltosi avanti al CDD di Perugia

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l'erroneità della decisione impugnata in quanto basata esclusivamente sulle deposizioni testimoniali " senza esplorare l'attendibilità delle loro dichiarazioni con supplementi istruttori e l'audizione di ulteriori testi.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

A tal proposito si rileva:

- 1) che l'art. 37 della Legge n. 247/12 prevede espressamente che il CNF si pronunzi secondo le previsioni di cui agli artt. da 59 a 65 del Regio Decreto n. 37/34, applicando, se necessario le norme ed i principi del codice di procedura civile;
- 2) che il giudizio avanti al Consiglio Nazionale Forense, per quanto primo grado della giurisdizione disciplinare domestica, non può che essere qualificato come giudizio di secondo grado o di " appello " alla decisione emessa dall'Organo territoriale (sia il vecchio COA che l'odierno CDD);
- 3) che nel vigente ordinamento processuale civile (e quindi nel procedimento disciplinare che a questo fa pieno riferimento per legge) il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum iudicium), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae) (cfr Cass. n. 699/16; Cass. 3033/13 e Cass. SSUU n. 16/00);
- 4) che pertanto compito del Giudice di appello non è più quello di riesaminare tout court la concreta situazione sostanziale oggetto del contendere ma è quello di esaminare la sentenza impugnata e verificare, esclusivamente in base alle contestazioni a questa effettate dall'appellante, se la stessa sia viziata di error in procedendo ovvero di error in iudicando;
- 5) che i confini dell'esame della controversia, ovvero l'ambito di indagine, cui è chiamato il Giudice di Appello, sono necessariamente delineati dall'appellante il quale, nel proprio atto introduttivo, è tenuto ad enucleare ed evidenziare i motivi specifici dell'impugnazione; infatti l'art. 342 cpc prevede espressamente che l'impugnazione debba contenere:

- 5.1) le parti del provvedimento impugnato e di cui si chiede venga effettuata la modifica;
- 5.2) le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- 6) che per indirizzo costante ed uniforme della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso dal presente collegio, i motivi dell'impugnazione possono intendersi specifici quando, a prescindere da formule sacramentali, dall'impugnazione proposta emergano in maniera chiara, in equivoca e congiunta:
- 6.1) l'individuazione delle statuizioni concretamente impuginate;
- 6.2) l'esposizione delle ragioni volte a confutare le argomentazioni, logico giuridiche, che sono poste a base della decisione impugnata da parte del Giudice di prime cure ovvero prospetti un nuovo aspetto della sentenza impugnata che sia idoneo ad invertire la conclusione decisoria adottata dal primo Giudice;
- 7) che la carenza o l'insufficienza di tali requisiti (motivi specifici, ndr) rende l'impugnazione inidonea al raggiungimento del suo scopo ed integra di fatto una nullità dello stesso che ne determina l'inammissibilità (cfr. Cass. SSUU n. 16/00).
- 8) che il motivo di impugnazione non ha i requisiti voluti dalle norme citate atteso che l'Avv. [RICORRENTE] si è limitato a contestare la decisione del CDD lamentando una istruttoria incompleta e l'assenza di prove degli illeciti a Lei contestati e non ha assolutamente indicato;
- 8.1) le parti della decisione che si intende impugnare;
- 8.2) quali siano gli errori nella ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo Grado;
- 8.3) quali siano le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- 8.4) le ragioni volte a confutare le argomentazioni, logico giuridiche, che sono poste a base della decisione impugnata da parte del Giudice di prime cure;
- 9) che leggendo il motivo di gravame in esame, non è dato capire, quali siano i profili di impugnazione non esaminati dal giudice di primo grado né tantomeno è dato sapere quali siano le considerazioni in correlazione e contrapposizione a quelle riportate dal primo giudice di prime cure nella decisione oggi impugnata;
- 10) che con ogni evidenza il motivo di gravame, non contenendo specifiche censure alle argomentazioni contenute nella puntuale ed esaustiva decisione adottata dal Giudice di prime cure, è da ritenersi inammissibile per violazione del dettato di cui agli Art. 342 e 348 cpc (Cfr Cass. n. 25586/14, CNF n. 100/17).

Ad ogni buon conto l'impugnazione è infondata anche nel merito atteso che dall'esame delle risultanze processuali (deposizioni testimoniali e documenti prodotti) si evince chiaramente:

11) che la Sig.ra [ESPONENTE] unitamente altri colleghi lavoratori si era rivolta all'Avv. [RICORRENTE] affinché li tutelasse nei confronti del loro datore di lavoro il quale aveva omesso di pagare loro la retribuzione mensile degli ultimi 6 mesi;

12) che l'Avv. [RICORRENTE] era stata sospesa dall'esercizio dell'attività professionale a tempo indeterminato dal mese di luglio 2013 (circostanza questa ammessa dalla stessa ricorrente nell'impugnazione, cfr. pag. 8) ed ha omesso di darne notizia alla propria assistita (cfr Deposizioni testi escussi)

13) che la ricorrente nel mese di Settembre ed Ottobre 2013, ha rappresentato alla [ESPONENTE] di aver raggiunto una definizione della sua posizione con la controparte da definirsi avanti l'Ufficio Provinciale del Lavoro, e ottenendo dalla Sig.ra [ESPONENTE] il versamento di complessivi € 1.370,00 (circostanze non contestate, documentate dalle ricevute versate in atti e che trovano conferma nelle deposizioni di entrambi i testi escussi);

14) che in atti vi sono due ricevute di avvenuto pagamento di € 500,00 rilasciate dalla ricorrente in data 26 e 27 Settembre 2013;

15) che il legale, secondo la normativa fiscale, è tenuto ad emettere fattura nel momento in cui incassa somme ed a trasmetterla al proprio cliente entro 15 gg. dall'emissione;

16) che in atti non si rinvenivano documenti contabili della ricorrente relativi a detti incassi;

17) che la copia della fattura allegata al ricorso non ha alcuna valenza probatoria in quanto trattasi di mera copia di documento proveniente dal professionista di cui non vi è prova in atti né che sia stato regolarmente contabilizzato (la fattura per aver una valenza probatoria, in questa sede, avrebbe dovuto essere accompagnata, quanto meno dalla copia conforme del libro fatture tenuto dalla stessa ricorrente in cui la detta fattura risultava esser stata registrata) né che sia stata trasmessa alla cliente. Peraltro le circostanze che nello stesso giorno in cui risulta esser stata emessa la fattura (19-10-13) la ricorrente abbia rilasciato alla [ESPONENTE] una semplice ricevuta per l'importo ricevuto anziché la fattura e che non sia stata depositata avanti al Giudice di prime cure, fa ritenere che la stessa sia stata predisposta successivamente alla decisione adottata nel mese di Settembre 2015.

Da quanto sopra emerge in maniera chiara ed incontestata:

a) che la ricorrente ha svolto la professione legale nei mesi di Settembre e Ottobre 2013, ovvero nel periodo in cui era stata sospesa dall'esercizio della professione, violando così il precetto dell'art. 21 del vecchio CDF, sostanzialmente trasfuso nel vigente art. 36 del CDF;

b) che la ricorrente ha percepito somme dall'esponente senza adempiere ai propri obblighi fiscali, così violando il precetto dell'art. 15 del vecchio CDF, sostanzialmente trasfuso nel vigente art. 16 del CDF.

c) che la decisione adottata dal CDD di Perugia non merita censura alcuna essendo,

peraltro, conseguente alle risultanze probatorie acquisite in atti, valutate oculatamente, con chiarezza e coerenza di argomentazioni, sia sul piano logico e su quello giuridico – deontologico.

In considerazione di quanto esposto in precedenza anche la richiesta di riduzione della sanzione non può trovare accoglimento.

Infatti considerato il comportamento tenuto dall'Avv. [RICORRENTE] e che la sanzione edittale prevista dal vigente Art. 36 è la sospensione da 2 a 12 mesi, con possibilità di sospensione sino a tre anni in caso di aggravante, la sanzione comminata dal CDD territoriale appare congrua e non merita rideterminazione.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 settembre 2018;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 12 giugno 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria